



Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia



Istituto Professionale di Stato per i Servizi "GRAZIELLA FUMAGALLI"

Via della Misericordia, 4 - 23880 CASATENOVO (LC)

TEL. 039 9205385 **PEO:** lcrc02000l@istruzione.it **PEC:** lcrc02000l@pec.istruzione.it

C.F. 94024420138 **Sito Web:** <http://www.istitutograziellafumagalli.edu.it/> **C.M.** LCRC02000L **C.U.** UFG6KN

Circolare n. 343

A tutto il personale

Oggetto: Decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111 – Green pass obbligatorio per il personale della scuola

Con la presente comunicazione si forniscono indicazioni sulle modalità applicative della normativa in oggetto. Tali indicazioni potranno essere successivamente modificate o integrate a seguito di eventuali chiarimenti da parte del Ministero o interventi normativi.

- È confermato che, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per accedere in istituto tutto il personale scolastico, docente e non docente, dovrà possedere ed è tenuto a esibire la "certificazione verde Covid-19", meglio nota come green pass.
- La certificazione verde Covid-19 non è richiesta per le attività programmate in modalità online.
- Il personale tenuto alla presa di servizio e tutti coloro impegnati in attività in presenza, pertanto, dovranno essere muniti di green pass.
- I soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute dovranno far pervenire tempestivamente alla segreteria l'apposita documentazione, prevista in formato cartaceo fino al 30/9/2021.
- La procedura di controllo avverrà tramite l'app "Verifica C19". Agli incaricati del controllo dovrà essere mostrata la certificazione verde Covid-19 in formato digitale (PDF scaricato dal sito <https://www.dgc.gov.it/web/>, app IO, app Immuni) o cartaceo. Per velocizzare la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si prega di presentarsi già con la certificazione pronta ad essere esibita e verificata, tenendo anche conto del tempo necessario per la verifica.
- Il personale addetto annoterà su apposito registro giornaliero i seguenti dati: cognome e nome, ora della verifica.
- Gli incaricati possono richiedere l'esibizione di un documento di identità.
- Non devono essere consegnate agli addetti al controllo o inviate alla mail istituzionale copie cartacee o digitali del green pass o di documenti di identità.
- Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l'eventuale esito negativo del controllo comportano l'impossibilità di accedere agli edifici scolastici. L'assenza è considerata ingiustificata, con conseguente immediata segnalazione alla RTS per detrazione dell'importo corrispondente alla giornata di stipendio e irrogazione della sanzione amministrativa da €400 a €1000. A decorrere dal quinto giorno di assenza di questo tipo, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la

Documento firmato digitalmente da Renzo Izzi

(ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Si riporta una tabella con le possibili posizioni del personale scolastico rispetto all'obbligo di possesso della certificazione verde

Vaccinato (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo)	Certificazione verde automatica (durata nove mesi da completamento ciclo vaccinale)	Può lavorare - ha il green pass
Guarito da Covid-19	Certificazione verde automatica (durata sei mesi da avvenuta negativizzazione)	Può lavorare - ha il green pass
Esentato dalla vaccinazione	Certificazione di esenzione (fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata)	Può lavorare (non necessita di tampone periodico) - NON deve esibire green pass
Personale che non rientra nelle prime tre categorie	Certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata 48 ore)	Può lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone periodicamente per garantirsi il rinnovo della certificazione verde
	Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore	Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro).

Casatenovo, 30 agosto 2021

Il dirigente scolastico
Prof. Renzo Izzi

Documento firmato digitalmente da Renzo Izzi

(ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)